CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA

sezione civile

La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, così composta:

dr. Gabriella Canto

Presidente

dr. Cesare Zucchetto

Consigliere

dr. Giovanbattista Tona

Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. 103/13 R.G.C.A., promossa da SOGRESAL Costruzioni s.r.l. (avv.F. F. Fiorito; avv. L. Cascino) nei confronti di Fallimento SOGRESAL Costruzioni s.r.l. (Avv. G. Marletta) e di Procura della Repubblica presso il tribunale di Gela avente ad oggetto reclamo ex art. 18L.F. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 21/2/2013 che ha dichiarato il fallimento di SOGRESAL Costruzioni s.r.l.;

sentite le parti e sciogliendo la riserva assunta in udienza;

OSSERVA

Con sentenza emessa in data 21/3/2013, il Tribunale di Gela ha dichiarato il fallimento di SOGRESAL Costruzioni s.r.l., accogliendo la conforme richiesta della Procura della Repubblica in sede.

Il Tribunale premetteva che la SOGRESAL Costruzioni s.r.l. aveva svolto l'attività di impresa in forma societaria e pertanto era assoggettabile a fallimento. Ravvisava alcuni fattori sintomatici di insolvenza quali i debiti scaduti portati alla dalla visura protesti per € 210.469,00, i debiti erariali per € 99.383,81, i debiti scaduti con l'Unicredit s.p.a. per € 3.532.123,96 e per un'ulteriore somma di € 6.905.186,34.

Riteneva di non poter tenere conto dell'istanza di concordato preventivo presentata dalla debitrice tardivamente, perché depositata dopo la conclusione dell'udienza nella quale il Tribunale aveva assunto la riserva sull'istanza di dichiarazione del fallimento; ne riteneva la strumentalità, considerandola un tentativo di sviamento abusivo dell'iter processuale.

Con atto ritualmente depositato il 1° marzo 2013 la SOGRESAL Costruzioni s.r.l. proponeva reclamo avverso il predetto provvedimento, chiedendo che fosse dichiarato nullo, che fosse annullato o che comunque fosse revocato.

Si costituiva la curatela che chiedeva il rigetto del reclamo.

Il reclamo va accolto nei limiti appresso specificati.

Preliminare e assorbente è il motivo con il quale si denuncia l'invalidità della sentenza per violazione dell'art. 161, commi VI e ss. L.F., non avendo il giudice di primo grado tenuto conto dell'istanza avanzata dalla società debitrice per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo.



Nel procedimento iniziato su istanza della Procura della Repubblica di Gela trovava applicazione ratione temporis l'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. decreto sviluppo) che ha modificato l'art. 161 L.F. stabilendo che: "l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni", eventualmente prorogabile in presenza di giustificati motivi.

La disciplina mira a garantire la continuità aziendale dell'attività di impresa svolta dall'imprenditore, anche se assoggettato a procedimento per la dichiarazione di fallimento. Non prevede un termine per la sua proposizione e, alla luce della lettera della legge, il deposito della mera domanda anche priva degli allegati prescritti dalla legge deve indurre il giudice, senza svolgere alcun'altra valutazione, a fissare il termine per integrare la documentazione posta a fondamento della richiesta di concordato preventivo.

Nel procedimento in esame è vero che la SOGRESAL Costruzioni s.r.l. ha proposto la domanda solo dopo che la fase del contraddittorio in udienza era giunta alla conclusione; ma seppure il deposito è avvenuto alle 13,50 del 14/2/2013, dopo 35 minuti dalla chiusura del verbale di udienza e dell'assunzione della riserva, al momento della presentazione della domanda il procedimento non poteva dirsi definito visto che il provvedimento è stato deciso il 21/2/2013 e depositato il giorno dopo. Sicché del nuovo documento versato in atti dalle parti il Tribunale poteva tenere conto quantomeno per rimettere sul ruolo la causa e sentire le parti prima di dare corso ai provvedimenti conseguenti previsti dalla legge.

La norma di cui all'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 prevede che, dopo la presentazione della domanda, il Tribunale nessuna valutazione può svolgere ma è vincolato ad assumere solo il provvedimento con il quale fissa il termine per l'integrazione della domanda medesima con la necessaria documentazione; per quanto il verbale fosse stato chiuso, il Tribunale di Gela non poteva più emettere alcuna decisione sulla richiesta di dichiarazione di fallimento e gli era anche preclusa la valutazione sulla strumentalità del ricorso, visto che l'opzione chiara del legislatore è quella di offrire al debitore una facoltà in qualsiasi momento esercitabile per sospendere la procedura fallimentare e verificare la possibilità di soddisfare le pretese dei creditori, garantendo al contempo la continuità aziendale.

Per tale ragione la sentenza deve essere revocata e alla SOGRESAL va fissato il termine previsto dall'art. 161 L.F. per come riformato, termine che, in considerazione del tempo già decorso dall'inizio del procedimento di primo grado, va stabilito in soli giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento

Stante la complessità e la novità della questione e dell'accertamento in fatto, appare conforme a giustizia compensare interamente le spese del giudizio.

PQM

Visto l'art. 18 L.F.

In accoglimento del reclamo come sopra proposto da SOGRESAL Costruzioni s.r.l.;



revoca la sentenza emessa dal Tribunale di Gela in data 21/2/2013 che ha dichiarato il fallimento di SOGRESAL Costruzioni s.r.l.;

Visto l'art. 161 L.F.,

fissa il termine di giorni sessanta, a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza, alla SOGRESAL Costruzioni s.r.l. per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto art. 161;

Dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio del 17 maggio 2013

1) Consigliere est. dott. Gjovanbatista/Tona Il Presidente dott.ssa Gabriella Canto





3